

L'Ifac agli ordini professionali: la formazione deve essere continua

Stefano Marchese*

Le raccomandazioni sono contenute nella versione aggiornata della International Education Guideline. Gli ordini devono stabilire le norme relative al programma che gli iscritti dovranno obbligatoriamente seguire

Nel maggio 1998 l'Education Committee dell'Ifac ha approvato la versione aggiornata della *International Education Guideline* n. 2: "Continuing Professional Education".

Il documento contiene alcune raccomandazioni, dirette primariamente agli ordini delle professioni economico-contabili di tutto il mondo, relative alla istituzione e allo svolgimento di programmi di "Formazione Professionale Permanente" (*infra* Cpe) finalizzati a mantenere e a migliorare le competenze professionali dei commercialisti, anche alla luce delle aspettative del pubblico in ordine alla qualità del loro lavoro¹.

Le raccomandazioni:

- indicano gli obiettivi della Cpe, le aree nelle quali tali obiettivi debbono essere raggiunti, e l'impegno formativo da ritenersi appropriato per i professionisti;
- stabiliscono l'obiettivo della obbligatorietà della Cpe come un requisito di tutti gli organismi professionali del mondo;
- illustrano la necessità di stabilire appropriati meccanismi sul piano disciplinare che assicurino l'adempimento degli obblighi di Cpe.

La *Guideline* pubblicata è una revisione della leg n. 2 che fu emessa nel febbraio 1982. Da allora, le conoscenze richieste per l'esercizio della professione si sono espanse e modificate assai rapidamente, ed è certo che questo *trend* continuerà. Per esempio, vi sono stati mutamenti significativi nell'ambiente in cui il professionista opera. Fra questi possono essere annoverati i cambiamenti nei principi contabili e di revisione, le nuove normative afferenti la professione e i destinatari delle prestazioni professionali, l'incremento della complessità dei sistemi fiscali e giuridici in genere, lo svi-

luppo, tuttora in corso, e il sempre maggior utilizzo di sofisticati strumenti finanziari. Questi cambiamenti sono stati accompagnati da un ampio utilizzo di nuovi strumenti professionali, come i *personal computer* e i connessi sistemi di comunicazione elettronica, le risorse disponibili su *Internet* e l'utilizzo quotidiano di metodologie quantitative.

Va ulteriormente sottolineato che i professionisti non soltanto si trovano di fronte a sempre maggiori necessità di conoscenze, ma essi e i loro ordini professionali sono posti dinanzi a sempre più elevate aspettative del pubblico, segnatamente con riguardo alla qualità dei bilanci e all'indipendenza della revisione contabile. Le connesse "pressioni" per la comunicazione di sempre maggiori informazioni e per un più ampio utilizzo di dati previsionali producono un rilevante impatto sia sulle funzioni di consulenza aziendale (*management accounting*) sia su quelle di revisione contabile.

Inoltre, la necessità di essere competitivi in un contesto di globalizzazione dell'economia ha reso sempre più importante il ruolo delle funzioni del controllo di gestione in organizzazioni di ogni tipo. Tutto questo pone di fronte ai commercialisti una pesante responsabilità in termini di formazione.

Le modifiche apportate, in sede di revisione, alla leg n. 2 hanno per scopo quello di mantenere le raccomandazioni dell'Ifac in linea con l'evoluzione dell'ambiente, nell'ambito del quale l'impegno di ciascun professionista nella Cpe è divenuto sempre più importante e, corrispondentemente, il ruolo degli ordini professionali nel promuovere l'effettività della Cpe ha assunto un sempre maggior significato.

Si noti infine che il paragrafo 16 del codice deontologico dell'Ifac stabilisce che il commercialista ha il dovere permanente di mantenere le sue conoscenze e abilità ad un livello tale da assicu-

rare al cliente una prestazione professionale competente, che sia in linea con l'evoluzione della prassi, della legislazione, della tecnica.

Gli obiettivi di un programma di Cpe

L'Ifac raccomanda che gli ordini professionali pongano in essere programmi di formazione continua i quali:

- a. mantengano e migliorino le conoscenze tecniche (*technical knowledge*) e le abilità professionali (*professional skills*) possedute dai propri iscritti;
- b. assistano i professionisti nell'applicare nuove tecniche, nel comprendere gli sviluppi dell'economia e nel valutare l'impatto di questi ultimi sia sui loro clienti, sia sulla propria attività, e nel far fronte alle mutevoli responsabilità e aspettative; e
- c. forniscano una ragionevole assicurazione alla società nel suo complesso che i professionisti hanno le conoscenze tecniche e le capacità professionali necessarie per svolgere le prestazioni che essi si impegnano a fornire.

In molti paesi la professione ha il privilegio dell'autoregolamentazione e, in alcuni casi, di funzioni riservate. Questi privilegi sono concessi dall'ordinamento sulla base di una premessa fondamentale: che l'organizzazione professionale di un paese sia la migliore struttura finalizzata al mantenimento e al miglioramento della competenza professionale dei suoi membri e la qualità delle prestazioni che essi forniscono. Anche laddove tali privilegi non siano concessi, la professione deve accettare una tale responsabilità, essendo questa la primaria ragion d'essere di ogni organismo professionale. In un ambiente mutevole e sempre più complesso, come quello attuale, i commercialisti non sono in grado di possedere le conoscenze necessarie per rendere prestazioni di elevata qualità se non riconoscono la necessità di seguire e coerentemente seguono programmi di Cpe appropriati. Certamente, la formazione da sola non è sufficiente per assicurare l'elevata

* Componente della Commissione Rapporti Internazionali

qualità delle prestazioni professionali. Per fare ciò occorre più del mantenimento e dell'aggiornamento delle conoscenze tecniche generali: occorre che tali conoscenze siano applicate con giudizio e con obiettività alle situazioni della vita reale che si presentano nell'odierno ambiente di continui mutamenti socio-economici. Ulteriormente, nessuno può garantire che ogni professionista che partecipi a programmi di Cpe possa ottenere il massimo dei risultati, dipendendo questi dall'impegno profuso e dalle capacità di ognuno. Non dimeno, è certo che coloro che non siano aggiornati sulle attuali tecniche e conoscenze non potranno fornire prestazioni professionali con competenza.

Il programma di Cpe non deve limitarsi alla conservazione delle competenze professionali, ma deve favorire la crescita e l'evoluzione dei partecipanti, affinché offra adeguate motivazioni nel raggiungimento della più elevata qualità possibile delle prestazioni.

Il mantenimento e il miglioramento delle conoscenze tecniche (ad esempio le conoscenze relative ai principi contabili e di revisione, alle problematiche fiscali, ai sistemi di controllo di gestione, alle tecniche dell'informatica) sono un importante obiettivo di un programma di Cpe. Tuttavia, i clienti si aspettano che il professionista svolga la sua opera non solo con efficacia, ma anche con efficienza, ossia che il professionista sia in grado di consigliarli sull'impatto dei mutamenti in atto nel mondo dell'economia e degli affari. Di conseguenza, il professionista deve essere sempre all'altezza di conoscere e comprendere le dinamiche economiche e imprenditoriali, per poter svolgere la sua opera con competenza.

Le aree della formazione

La Cpe ha l'obiettivo di fornire un contributo all'abilità del professionista e, pertanto, i relativi programmi devono essere afferenti la sua sfera di attività. In tal senso è fondamentale il ruolo del singolo professionista nello scegliere le aree della formazione e aggiornamento che gli sono congegnali e maggiormente utili per la sua attività. Difatti, i programmi di Cpe implicano per gli ordini professionali un costo, in termini di tempo e denaro, che deve essere quantomeno bilanciato dai benefici di tale attività. In tale prospettiva, occorre tener presente che gli iscritti svolgono la loro attività in diversi settori professionali, e quindi la definizione di un unico programma di Cpe, comune a tutti, sarebbe verosimilmente inappropriato. La soluzione mi-

gliore, a tale riguardo, è di consentire la scelta ai singoli iscritti, e di prevedere comunque corsi su problematiche innovative, come quelle ambientali, ancorché non formino, al momento, oggetto della specifica attività dei professionisti.

L'impegno individuale minimo della Cpe

L'Ifac raccomanda che gli ordini professionali stabiliscano norme relative alla Cpe che gli iscritti devono svolgere sotto forma di "attività strutturate di apprendimento" (*structured learning activities*). Le attività di apprendimento strutturate sono misurabili e verificabili e sono progettate per impartire conoscenze sia tecnico-specifiche, sia di carattere più generale. Fra queste, possono essere annoverate, a titolo di esempio:

- programmi di studio individuali (corsi per corrispondenza, pacchetti multimediali audio e/o video, programmi di apprendimento computerizzati) che richiedono una certa dimostrazione di completamento con esito positivo da parte del singolo iscritto;
- partecipazione a conferenze, convegni, gruppi di studio o di discussione, sia in qualità di relatore che di partecipante, a gruppi di lavoro e commissioni tecniche dell'ordine professionale (nazionale o locale) o dello studio professionale;
- redazione di articoli, documenti, libri.

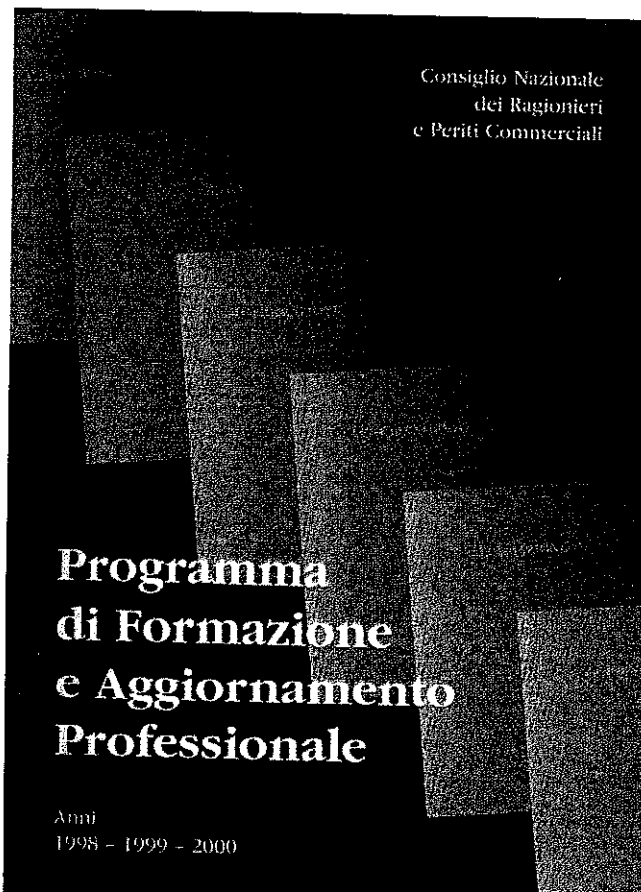
In generale va detto che lo svolgimento di una singola attività ripetitiva - ad esempio solo quella di autore - non appare sufficiente allo scopo della Cpe.

L'Ifac suggerisce che ciascun iscritto che svolge la professione debba partecipare ad attività di apprendimento strutturate per almeno 30 ore all'anno o 90 ore ogni triennio. Tali attività non devono essere necessariamente svolte in un'unica soluzione, ma possono essere frazionate in più iniziative. In aggiunta alla partecipazione ad attività di apprendimento strutturate, vi è una necessità continua per i professionisti di tenersi aggiornati su un'ampia gamma di modificazioni che concernono la professione e la clientela. Tale necessità è soddisfatta attraverso le c.d. "attività di apprendimento non strutturate" (*unstructured learning activities*) quali:

- la regolare lettura di giornali, periodici e stampa finanziaria ed economica;
- la discussione delle novità afferenti la professione con i colleghi;
- la ricerca di dati e notizie su Internet o attingendo ad altre fonti.

Certamente, le attività di apprendimento non strutturate sono assai importanti, ma queste possono essere aggiunte, e giammai sostituite, a quelle strutturate. Vi sono diverse ragioni a sostegno di tale affermazione, e sono tutte relative alla necessità di fornire una ragionevole assicurazione al pubblico che gli obiettivi di un programma di Cpe sono stati raggiunti. In primo luogo, le attività

Il volume edito dal
Consiglio Nazionale
che riassume
il programma di Cpe
per il triennio
in corso



strutturate, a differenza di quelle non strutturate, possono essere efficacemente monitorate e misurate. In secondo luogo, le attività strutturate hanno di norma lo scopo di realizzare specifici obiettivi di apprendimento, mentre le seconde, per loro natura, hanno portata generale e sono svolte al di fuori di specifici schemi di programmazione. In terzo luogo, infine, le attività strutturate sono svolte da formatori autorizzati e/o con l'utilizzo di materiali didattici all'uopo predisposti, mentre quelle non strutturate dipendono esclusivamente dal singolo professionista.

La Cpe come obbligo

L'Ifac raccomanda che gli ordini professionali stabiliscano l'obbligatorietà per gli iscritti della partecipazione ad attività di apprendimento strutturate.

Difatti, come è stato messo in evidenza precedentemente, i professionisti hanno il dovere di mantenere continuamente la loro competenza professionale.

La raccomandata obbligatorietà della formazione professionale permanente deriva da una serie di considerazioni:

- la professione deve essere vista nella sua funzione di garante del mantenimento delle conoscenze tecniche dei suoi iscritti;
- fare affidamento sulla competizione e sulle forze del mercato è inaccettabile, dato che l'accertamento della incompetenza o di servizi inadeguati può avvenire solo dopo che il danno ad essi conseguente è stato arrecato;
- l'obbligatorietà è l'unico modo per assicurare la partecipazione ai programmi di Cpe di quei professionisti che cui conoscenze non siano aggiornate e che non si curano di provvedere personalmente al mantenimento della formazione.

Infatti, secondo un programma di Cpe di tipo volontario, la scelta se partecipare o meno, ed in quale misura, ad attività di apprendimento strutturate, è interamente lasciata alla discrezione del singolo professionista. Certamente va riconosciuto che molti professionisti, consapevoli dei loro doveri e del loro personale interesse, partecipano diligentemente, regolarmente e volontariamente ad attività di Cpe, con la finalità di mantenere e migliorare le loro conoscenze. Peraltro, tali considerazioni non valgono per quegli iscritti che non si curano adeguatamente della formazione professionale permanente, e la cui partecipazione volontaria a programmi sia dispersiva, o avvenga con scarsa discipli-

na o non sia vista come una priorità dell'attività professionale.

Ulteriormente, un programma su base volontaria - sempre ad avviso dell'Ifac - non è efficace nel persuadere il pubblico dell'esistenza di un serio impegno della professione nei riguardi della formazione permanente e della competenza professionale.

Secondo un programma di Cpe volontario ma sottoposto a monitoraggio, invece, gli iscritti ottengono indirizzo, aumenta la loro motivazione e possono fare affidamento su una norma attraverso cui pianificare e misurare la loro partecipazione.

Da parte sua, l'ordine professionale può avere un parametro di riferimento per verificare se ed in quale misura gli iscritti osservano le sue raccomandazioni.

Tuttavia - secondo l'Ifac - un sistema di Cpe volontario monitorato costituisce essenzialmente una tappa intermedia rispetto ad un sistema obbligatorio, il quale solo può adeguatamente rispondere agli obiettivi della Cpe.

Infine, una sistema di Cpe obbligatorio non pone, di per sé stesso, oneri amministrativi maggiori o diversi rispetto a quelli propri di un sistema di Cpe volontario monitorato. Neppure esso richiede agli iscritti un onere maggiore di quello che essi - se diligenti - svolgerebbero su base volontaria, ma ha quegli effetti positivi - all'interno e all'esterno dell'ordine professionale - che si è avuto modo di evidenziare. Da ultimo, sul punto, l'Ifac è consapevole che alcuni ordini professionali - come attualmente quelli italiani - non hanno la possibilità di prevedere normativamente l'obbligo della formazione permanente, dato che l'ordinamento professionale è di fonte legale e non il risultato di un potere di autoregolamentazione. Nondimeno, l'Ifac suggerisce comunque agli ordini professionali di studiare le modalità con cui realizzare le proprie raccomandazioni in tema di Cpe.

Monitoraggio e sanzioni disciplinari

La *Guideline* si conclude fissando due norme. La prima, secondo cui gli ordini professionali, nello sviluppare i loro programmi di formazione, devono adottare sistemi che consentano loro di monitorare in quale misura gli iscritti osservano effettivamente le norme sulla Cpe.

A tale proposito si suggerisce la formazione di una commissione ad hoc con il compito di vigilanza. Per quanto concerne le modalità tecniche di monito-

raggio, si suggerisce, ad esempio, di richiedere agli iscritti un rapporto annuale sulle loro attività di formazione, da controllarsi a campione, ovvero di richiedere agli iscritti la conservazione di un proprio archivio sulla formazione, da sottoporre a verifica sulla base del metodo del campionamento.

Un secondo problema consiste nella valutazione della qualità dei programmi seguiti, che può essere risolto approvando preventivamente gli organizzatori di corsi (una sorta di marchio di qualità per gli enti o gli organizzatori di formazione) o i programmi individuali.

La seconda norma prescrive che gli ordini professionali debbano stabilire adeguati meccanismi per far fronte al mancato rispetto degli obblighi di formazione. Tali meccanismi dovrebbero, in prima istanza, indurre gli iscritti all'adempimento e solo in seconda istanza, attivare l'azione disciplinare. Si noti che l'Ifac attribuisce particolare importanza alla formazione permanente al punto da ipotizzare, nei casi più gravi di recidiva nell'inadempimento, la sanzione della radiazione dall'albo professionale.

Il programma di Cpe del Consiglio Nazionale

Il programma di formazione e aggiornamento professionale, approvato dal nostro Consiglio Nazionale, e del quale si è data notizia in questa Rivista, si colloca in linea con le linee evolutive in tema di Cpe, quali sono state delineate dall'Ifac. Da questo punto di vista, pur non essendo esso obbligatorio - non consentendolo il nostro ordinamento professionale - si qualifica nei contenuti come un programma a tutto campo.

Per tale ragione, esso - presentato ed illustrato da chi scrive all'Education Committee dell'Ifac nella sua ultima riunione dell'agosto scorso - ha trovato l'apprezzamento di quest'organismo.

Diversi paesi ad esso partecipanti hanno fatto richiesta di averne copia, per poterlo utilizzare - sia pure con le dovute modificazioni afferenti la realtà italiana - come modello per i loro programmi di formazione. Ciò sicuramente fa onore alla nostra professione.

note

1 Il testo integrale del documento, in lingua inglese, può essere prelevato dal sito Internet dell'Ifac all'indirizzo: <http://www.ifac.org>.

2 In corso di pubblicazione con la traduzione in italiano in allegato a Summa.